

INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA DEL DOTTORE GIACOBBE E CONSIDERAZIONI GENERALI 1. DDL S. 1902 - XVIII Leg.

INTRODUZIONE GENERALE

L'evoluzione del rapporto tra uomo e animali ha abbandonato del tutto una relazione precipuamente economico-funzionalista, giungendo ad una più equa relazione interspecifica. Gli animali non sono più visti come oggetti e strumenti completamente asserviti all'uomo, ma, in quanto esseri senzienti, come sancito dal Trattato di Lisbona del 13/12/2007, depositari di diritti e avvicinati al livello umano con un confine sempre più indefinito, nel quale, tuttavia, non venga meno la fondamentale esigenza di tutelare l'identità delle due specie e la loro coesistenza, attraverso il rispetto della biodiversità. Oggi il rapporto con gli animali domestici e da affezione viene improntato addirittura alla valorizzazione dei reciproci benefici psicosociali che ne derivano, e le attività di Pet Therapy, solo per fare un esempio, ne costituiscono fulgido esempio. Quanto detto dovrebbe sancire l'ineludibile istanza di considerare e rispettare il cane nella sua natura di essere senziente, quanto però nella sua alterità, cioè nel suo essere altro fuori da noi e non nostra "protesi identitaria", iniziando dal tentativo di comprenderne le necessità etologiche e fisiologiche, e perorando la causa della tutela di tali necessità, attraverso il lavoro sinergico di tutti i soggetti di riferimento dell'intero comparto della relazione uomo animale. Ma se in Italia è ben chiaro il ruolo del medico veterinario, e, nell'alveo di tale professionalità, si è affermata la figura del medico veterinario esperto in comportamento animale, lo stesso non è successo per la figura dell'educatore cinofilo, né per quella dell'istruttore, né per quella dell'addestratore, né per quella del tecnico della modificazione emozionale e comportamentale del cane. Questo renderebbe però necessario un lavoro da parte del Legislatore verso una direzione che consenta di giungere a colmare il regime di *vacatio legis* nel quale annaspiano le figure in oggetto. Se appare chiaro che un tempo per una formazione di base, legata ai principi che ispirano la relazione affettiva più immediata tra uomo e animale, le figure di educatore, istruttore ed addestratore cinofilo potessero non richiedere una formazione (anche di matrice accademica magari) precisa, lo stesso non può più valere ai giorni nostri, dove secondo gli ultimi dati 53,1 Italiani su 100 posseggono un animale da affezione. Per sviscerare le dinamiche di questo rapporto interspecifico, approdando nell'alveo di strutture professionali che hanno oggi una valenza sociale immensa, come ad esempio il coadiutore degli interventi assistiti dagli animali nell'ambito della Pet Therapy o il tecnico della modificazione comportamentale nell'ambito di quella parte dell'educazione cinofila che volge lo sguardo a tutti quei comportamenti disfunzionali dei cani che mettono in pericolo la pubblica incolumità, oggi inoppugnabilmente occorre una formazione più specifica. L'offerta formativa universitaria Italiana, che incarna l'unica offerta istituzionalmente riconosciuta in seno a questo poliedrico comparto, si basa sostanzialmente sull'offerta delle università statali di Pisa, Parma, Milano e Teramo, rispettivamente con i corsi di laurea in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, Allevamento e Benessere Animale e Tutela e Benessere Animale. Appare evidente come tale formazione sia precipuamente sviscerata attraverso la connotazione zootecnica. Un'offerta formativa, questa, che ha un taglio troppo ampio però, e poco adattato alla realtà cinotecnica che realmente, invece, faccia d'uopo approfondire, per formare una figura professionale che possa concretamente inserirsi nel mercato del lavoro, nei campi sopra menzionati. Ed ovviamente si tratta di corsi di laurea dove la frequenza segue gli standard della formazione universitaria canonica, che concettualmente non colma l'aspetto più importante, che in questo delicato comparto, irrefutabilmente, è invece rappresentato dai tirocini tecnico pratici. Un nuovo inquadramento di questa figura professionale, risulta peraltro, ormai, improcrastinabile, in funzione dell'inadeguatezza della preparazione delle figure di educatori, istruttori ed addestratori, assolutamente non più calzante con la dimensione del rapporto uomo-animale, che oggi si è creata in seno alla nostra vita sociale. Come già accennato infatti, il rapporto uomo animale si è avvicinato oggi sino a giungere ad un confine sempre più indefinito, e per questo occorrerebbe formare correttamente la figura professionale che nell'ambito della poliedrica dimensione della relazione tra

uomo e cane, medi tra le due specie cercando di costruire una relazione dialogica, che attraverso la conoscenza difenda l'identità del cane a discapito della più subdola e silente forma di maltrattamento di questo animale, costituita dal trattarlo, inopinatamente, come nostra protesi identitaria.

Infatti, per ciò che attiene l'attività di supporto alla produzione animale denominata "addestramento cinofilo", questa è citata nella legge 23 Agosto 1993 N° 349, ma non si fa alcun riferimento ai parametri della formazione. Questo ha fatto sì che sostanzialmente si sia visto il proliferare di corsi privati più o meno costosi organizzati da associazioni del settore o purtroppo anche da persone singole totalmente prive di professionalità, in un "porto franco fiscale". Tutto ciò attualmente non si può assolutamente controllare se non con codici deontologici interni alle singole associazioni e facendo appello all'onestà dei singoli cittadini. Un servizio sul TG2 andato in onda Domenica 15 Aprile del 2012, beffardamente indicava le "professioni" legate al mondo degli animali, come una valida "risorsa in tempi di crisi", facendo riferimento a remunerazioni e compensi, del tutto scevri dalla normale logica della contribuzione fiscale. Coloro i quali "escono dai corsi" suddetti hanno riconoscimenti dati dalle singole associazioni (siano anche esse riconosciute quali persone giuridiche) ma non da enti pubblici. L'assenza di parametri di formazione per gli operatori del settore, oltre a costituire terreno fertile per chi voglia lucrare facili guadagni senza l'imbarazzo di dover certificare la propria professionalità riconosciuta da enti pubblici o da altre istituzioni, disincentiva gli "onesti" dal "mettersi in regola" andando cioè ad incidere sull'abusivismo e consequenzialmente a detrimento della tracciabilità del denaro. In questo momento in Italia un numero imprecisato (ma ragguardevole) di persone che lavorano nel settore dell'educazione cinofila o della rieducazione, e comunque nel mondo che riguarda l'ambito del comportamento del cane, deve avvalersi di forme giuridiche (ad es. "servizi di cura degli animali da compagnia") che oltre a non consegnare giusta identità professionale alle figure di cui all'oggetto, diviene quasi una beffa per coloro i quali vi aderiscano (provvedendo in tal modo alla giusta "contribuzione fiscale" secondo gli standard delle attività imprenditoriali), in ragione del fatto che questo vuoto normativo induce invece la stragrande maggioranza dei soggetti afferenti a questo comparto, ad eludere il tema della "contribuzione fiscale", certi di poter addurre tale *vacatio legis* quale giustificazione inoppugnabile. E in Italia le tre figure summenzionate sono, invece, ormai, richiestissime commercialmente, sebbene non identificate da un riconoscimento giuridico professionale.

Va considerato infatti che ad oggi una cospicua quantità di giovani (e non solo) hanno intrapreso questa strada alla ricerca di una professionalizzazione che non solo non può essere raggiunta attraverso semplici corsi di formazione privata a pagamento (spesso onerosissimi), ma che tali corsi, concedendo sostanzialmente a chiunque di acquistare un titolo non probante né tecnicamente né giuridicamente, hanno di fatto saturato il mercato di riferimento, giungendo, e non appaia una iperbole, quasi ad un rapporto uno ad uno, tra (supposti) educatori cinofili e potenziali clienti. Ecco dunque rendersi necessaria una riqualificazione professionale, che vedrebbe tutti quei giovani (e non solo), i quali vogliano realmente esercitare le professioni summenzionate, giocare la carta di una formazione istituzionalmente riconosciuta (anche universitaria), come nuovo trampolino di lancio sul mercato del lavoro, che sempre più richiede tali figure, a patto che esse siano professionalmente valide.

INTRODUZIONE TECNICA

Il primo documento ufficiale tecnico normativo condiviso a livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è il **CEN-CWA 16979:2016** che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

Tale documento è stato stilato attraverso un accordo sviluppato e approvato in un tavolo di lavoro CEN con consenso raggiunto tra individui e organizzazioni, è entrato in vigore dopo lunghe trattative

a Gennaio del 2016, è stato approvato da tutte associazioni e le nazioni presenti, ed è divenuto di rilevanza europea tanto che è stato riconfermato fino al 2022.

All'interno di questo documento è inserito lo schema di certificazione base per diventare un **Dog Training Professional**

Nella fattispecie distinguiamo:

- **DTP** che stabilisce i requisiti minimi per operare, in conformità ad esso, nella formazione di una corretta strutturazione del binomio uomo-cane e alla formazione di altre persone.
- **DTP-A** ossia il Dog Training Professional specializzato in assistenza con il cane e assistenza sanitaria (Pet Therapy);
- **DTP-S** ossia il Dog Training Professional specializzato in attività sportive con il cane;
- **DTP-SU** ossia il Dog Training Professional specializzato in attività di ricerca e salvataggio con il cane sopra/sotto superficie e in acqua;
- **DTP-B** ossia il Dog Training Professional specializzato nell'analisi e nella risoluzione dei problemi comportamentali del cane.

Negli ultimi venti anni il settore cinofilo è stato in costante espansione e risulta quanto mai importante prendere in considerazione e stabilire tutti i possibili ambiti di intervento della professione tanto per il professionista tanto quanto per i consumatori.

Tale situazione confusa è stata risolta grazie al **CEN-CWA 16979:2016** attraverso l'identificazione e la conseguente **definizione di competenze comunemente riconosciute** che rappresentino criteri di riferimento per gli operatori del settore, nella fattispecie sviluppando un documento che definisca i requisiti minimi attinenti alle competenze – in termini di capacità e conoscenze - applicabile agli istruttori, addestratori, educatori e operatori cinofili, che lavorano come liberi professionisti o per conto di associazioni o altre organizzazioni e istituzioni, agenzie governative, centri cinofili, canili, strutture socio-sanitarie, scuole, aree dog friendly e in ambito privato con consulenze presso il domicilio del cliente a livello nazionale e internazionale.

Un documento di riferimento condiviso mira a fornire una base comune per la valutazione delle competenze offrendo, anche a singoli professionisti, la possibilità di avere accesso a nuovi ruoli professionali, capacità, conoscenze, abilità.

La promozione dell'approccio all'apprendimento permanente costituisce un corollario essenziale tendente a un miglioramento continuo e aggiornato attraverso la formazione continua e la riqualificazione dei DTP.

L'obiettivo del CWA è anche quello di promuovere la conoscenza di competenze teoriche, pratiche e tecniche per implementare e diffondere una corretta gestione dell'animale e una migliore comunicazione uomo-cane attraverso le regole che ne strutturano il rapporto.

Il CEN-CWA 16979:2016 fornisce i criteri minimi di riferimento e i requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità per un DTP impiegato nelle principali aree addestrativo/operative, comportamentali, socio/assistenziali e nel settore sportivo e va considerato nella sua interezza per questo senza tralasciare nessuna delle specializzazioni presenti.

La valutazione di conformità si opera secondo **EN ISO / IEC 17024** che stabilisce i requisiti generali per gli **ODC - organismi di certificazione di persone** - secondo i principi di:

- Imparzialità

- Trasparenza
- Indipendenza
- Riservatezza
- Competenza
- Assenza di conflitto di interesse
-

L'organizzazione per la valutazione deve possedere il know-how che possa essere considerato probante nella valutazione delle competenze di un DTP.

In particolare, per soddisfare i principi e criteri di certificazione delle persone, come indicato nella **EN ISO/IEC 17024**, sarebbe opportuno istituire un comitato di valutazione che, per ragioni di equità, trasparenza e assenza di conflitti d'interesse di alcun tipo, includa autorità ministeriali esperte di legislazione cinofila, questioni legali e medicina veterinaria, accademici di comprovata competenza in tecniche etologiche, nel comportamento del cane e nella medicina veterinaria, e esperti di provata e documentata esperienza nel campo della formazione del cane a livello nazionale ed internazionale, con un profilo altamente scientifico e/o esperienza professionale.

Per la formazione, oltre al suggerimento circa la creazione di percorsi universitari triennali specifici inerenti alla professione in oggetto, e dei successivi master di specializzazione, sarebbe auspicabile, comunque, almeno, approdare alla certificazione secondo almeno una delle seguenti norme:

- **EN ISO 9001** Sistemi di gestione della qualità - Requisiti
- **EN ISO 29990** servizi di apprendimento per l'istruzione e la formazione non formale - Requisiti di base per i fornitori del servizio

Le certificazioni secondo documento tecnico normativo CEN-CWA 16979 possono essere rilasciate solo attraverso una valutazione di terza parte eseguita da un ODC.

Singoli professionisti e centri cinofili non possono svolgere la certificazione del personale.

L'organo di controllo non può essere incarnato da Associazioni di alcun genere ma deve essere istituito un ODV all'interno di un ODC che è un soggetto giuridico che risponde alla ISO-IEC 17024.

Gli attestati di qualifica possono essere di prima e seconda parte e sono rilasciati dalle associazioni nell'ambito delle loro competenze.

La certificazione a documento tecnico normativo CEN-CWA 16979 è una valutazione di terza parte indipendente, quindi non un attestato ma una Certificazione Professionale che assicura nel tempo il mantenimento dei requisiti dello schema di certificazione.

I corsi di formazione istituiti da centri cinofili, singoli professionisti o dalle Regioni possono essere abilitanti alla certificazione secondo documento tecnico normativo CEN-CWA 16979 solo se vi è un ODC che ne qualifica la formazione mettendola sotto audit del processo formativo.

Sempre secondo documento tecnico normativo CEN-CWA 16979 possono accedere alla certificazione solo quei professionisti in possesso di qualifica professionale e che abbiano maturato gli anni necessari di esperienza sul campo.

Non è possibile in nessun caso ottenere una certificazione senza sottoporsi alla prova che consista in un esame teorico scritto e orale, più esame pratico.

Un cambiamento storico nel panorama della Cinofilia Italiana è stato comunicato dal Gruppo di Lavoro UNI/CT006/GL22 Professioni Cinofile.

Nasce in Italia la Norma Tecnica UNI 11790:2020 Attività professionali non regolamentate - Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Essa segna un cambiamento decisivo nel sistema di qualificazione delle professioni cinofile e rappresenta al momento l'unica norma di riferimento per la certificazione delle professioni in ambito cinofilo valida ai fini della legge 4/2013. E' inoltre riportata nell'elenco delle norme UNI APNR citate nell'apposita sezione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La norma tecnica UNI, pubblicata il 25 giugno 2020, è lo strumento che garantisce e qualifica i professionisti cinofili nei confronti del consumatore, degli altri professionisti di settore e delle istituzioni pubbliche, attraverso la definizione dei requisiti necessari per certificarsi in conformità alla norma e svolgere l'attività professionale, tecnicamente specificata.

Tramite la norma tecnica vengono così bandite interpretazioni e vulgate che trasformano la passione per i cani automaticamente in "sapere e saper fare con i cani", distinguendo l'ambito amatoriale da quello professionale, dando così al comparto in oggetto la possibilità di avvalersi di una certificazione di conformità alla norma tecnica UNI, per i profili professionali dell'Educatore Cinofilo e dell'Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale.

Sotto l'egida del Ministero della Salute, la DGSAF (Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) e FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) fin dal 2008 hanno affrontato sinergicamente il tema del possesso responsabile, promuovendo un approccio educativo e formativo per i proprietari dei cani.

Con l'avvento di questa prima norma tecnica UNI, che vede tra i partecipanti al Gruppo di Lavoro anche i rappresentanti del Ministero della Salute, l'auspicio è che le figure professionali dell'Educatore cinofilo e dell'Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale finalmente definite e qualificate, entrino a far parte di un sistema professionale della cinofilia basato sulla cooperazione tra i professionisti, a partire dalla collaborazione con i medici veterinari.

La norma tecnica definisce con chiarezza e dettaglio i requisiti di conoscenze, abilità e competenze dell'Educatore Cinofilo ed Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale.

Attraverso la Norma Tecnica UNI 11790:2020 sarà possibile rivolgersi, con maggiore consapevolezza, a professionisti certificati in conformità per percorsi di educazione cinofila (Educatore Cinofilo - EC) o per i comportamenti inappropriati del cane (Esperto Cinofilo nell'area Comportamentale - EsCAC) che richiedono specifiche competenze nell'area del comportamento canino.

Il Gruppo di Lavoro UNI/CT006/GL22 Professioni Cinofile che opera all'interno della Commissione Tecnica UNI 006 Professioni non regolamentate, ha svolto un proficuo lavoro di confronto ed elaborazione di tutti i contenuti che compongono la norma tecnica UNI, mettendo a frutto le diverse competenze e le diverse ottiche presenti.

La norma tecnica apre nuove prospettive di crescita qualitativa per il settore cinofilo italiano che grazie a un processo di assunzione di responsabilità da parte dei professionisti vede definiti con chiarezza e trasparenza ambiti e caratteristiche dei profili professionali dell'Educatore Cinofilo e dell'Esperto Cinofilo nell'Area Comportamentale.

Le diverse implicazioni che derivano dall'importante ruolo che il cane svolge nella vita dell'uomo possono essere salvaguardate e valorizzate solo da una rete professionale competente e proiettata a tutelare il benessere dell'animale e la relazione che lega da sempre l'uomo e il cane.

Si auspica inoltre che per i liberi professionisti della cinofilia venga istituito un codice ATECO di riferimento per le attività cinofile per regolamentare la propria professione con partita IVA

DISAMINA DELL' INTRODUZIONE E DEGLI ARTICOLI DEL DDL DELLA SENATRICE NATURALE

Partendo dalle considerazioni sopraelencate si rileva quanto segue:

vi sono svariate incongruenze tecniche e concettuali nel disegno di legge prodotto dalla Sen. Naturale sulla Disciplina delle professioni del settore cinofilo. Nella fattispecie si osserva quanto segue.

Nella Relazione viene scritto:

“Il mestiere dell’educatore, addestratore e/o istruttore cinofilo è un lavoro di enorme responsabilità, in quanto un cane mal socializzato, mal educato e mal gestito, non solo è un cane che non sarà in grado di inserirsi correttamente nella società, ma è anche un cane a rischio abbandono.”

- Tale affermazione, concettualmente irrefutabile, viene disattesa da quanto indicato all’Articolo 4 Ai commi 1 e 3 che struttura un percorso di minimo 400 ore di formazione, indicandolo come erroneamente congruo alla formazione necessaria perché anche un neofita possa ottenere la certificazione base più la specializzazione (DTP + DTP-B). Le ore di cui all’oggetto non sono invece sufficienti neppure per formare completamente un semplice discente di un qualsiasi corso di educazione di base, figuriamoci un tecnico che oltre a dover conseguire una formazione specifica deve maturare anni di esperienza provata sul campo prima di poter divenire un esperto di modificazione comportamentale del cane. L’ambito di intervento di un tecnico del comportamento può rappresentare una professione a rischio tanto per il professionista tanto quanto per il binomio uomo-cane e per la società.

-

“Questo disegno di legge regolamerà le figure che ruotano intorno al settore cinofilo, in quanto ad oggi la professione non ha iter o standard qualitativi.”

- Tale affermazione viene poi ridotta al riconoscimento solo delle certificazioni DTP + DTP-B e non vengono più prese in considerazione tutte le specializzazioni presenti nel CEN-CWA 16979 per cui DTP-A, DTP-S, DTP-SU.

-

“Il disegno di legge, per il quale auspichiamo un rapido iter, si prefigge di introdurre la figura professionale di tecnico del comportamento cinofilo, il cui accesso sarà consentito solo a chi avrà fatto corsi di formazione specifici (dai quali saranno esclusi coloro che praticano questo mestiere da tempo).”

- Tale affermazione non prende in considerazione che comunque se il documento di riferimento è il CEN-CWA 16979 per essere considerati tecnici del comportamento bisogna aver superato l’esame di certificazione prima in DTP e, solo successivamente, in DTP-B. Questo errore si ripete successivamente nell’Articolo 4 al punto 2 e 3, in particolare al punto 3 si continua a fare confusione tra qualifiche e certificazioni, **la certificazione può essere ottenuta solo attraverso un organismo di certificazione che può qualificare eventualmente l’attività formativa di altri se questa è congrua allo schema di certificazione.** Pertanto centri cinofili,

associazioni o regioni possono solo svolgere formazione qualificata e abilitante alle qualifiche professionali ma **per ottenere una certificazione dovrà subentrare una valutazione di terza parte eseguita da un ODC**. Si ricorda anche che **il CEN-CWA 16979 non è una norma ma un documento tecnico normativo** (accordo raggiunto mediante consenso comune ad un tavolo di lavoro) mentre la UNI 11790:2020 è una norma.

“Il primo e unico documento ufficiale tecnico normativo condiviso al livello europeo per addestratori, educatori e istruttori è il CEN-CWA 16979. Si tratta del primo documento ufficiale tecnico normativo condiviso a livello europeo per educatori, istruttori ed addestratori, che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila; nonché unico organismo di certificazione internazionale specifico della professione cinofila”

- Il CEN-CWA è stato il primo documento tecnico normativo del settore cinofilo ma non è l'unico, in Italia oggi a regolamentare parte del settore cinofilo vi è la norma UNI 11790:2020. L'affermazione (nella parte sottolineata) si riferisce non al CEN-CWA 16979 dato che è un documento tecnico normativo, ma può riferirsi solo ad un ODC.

“Essendo la professione strettamente connessa alle attività relative ad adozioni e percorsi di recupero comportamentale, si è pensato di utilizzare le figure del DTP e del DTP-B (Dog Training Professional con specializzazione in tecnico del comportamento) anche all'interno dei canili, considerando che non esiste oggi nessun obbligo di formazione cinofila per gli operatori di canile.”

- Tale affermazione (nella parte sottolineata) non costituisce verità assoluta in più esiste formazione specifica per questa tipologia di professionisti.

“Grazie al suo recepimento si andrà a sottoporre tutti i professionisti interessati all'educazione e all'addestramento del cane all'esame previsto dalla citata norma CEN-CWA 16979/2016, implementando la figura di « Dog Training Professional (DTP) » e le relative specializzazioni.

- Si parla nella parte sottolineata di relative specializzazioni che poi, invece, non vengono prese in considerazione in toto.

“Ai tecnici di comportamento cinofilo è anche assegnato il compito di formare gli operatori e i volontari, ai quali al termine della formazione deve essere fornito un certificato di idoneità, in assenza del quale il volontario non potrà operare in canile.”

- Tale affermazione è errata, il certificato di idoneità o certificazione professionale è rilasciato solo ed esclusivamente da un ODC, inoltre anche per i volontari di canile esistono attività formative e di qualifica specifiche, si ricorda inoltre che l'accesso alle attività di volontariato nei canili in molte regioni è regolamentato attraverso l'iscrizione alle associazioni di volontariato iscritte a loro volta negli elenchi regionali. Le stesse associazioni si occupano della formazione dei volontari, persone che in canile svolgono la funzione di far sgambare i cani e che possono coadiuvare, dopo aver maturato l'esperienza necessaria, consulenze pre e post affido, è impensabile ritenere che tale volontariato possa essere svolto solo da DTP e DTP-B. Visto l'impegno economico che comporta la formazione così come la certificazione ed il suo mantenimento, l'obbligatorietà della stessa per un volontario che opera a titolo gratuito è impensabile e comporterebbe un'ulteriore penalizzazione per i cani ospiti dei canili che avrebbero ancora meno possibilità di sgambamento e di visibilità.

Adesso passiamo alla disamina del Disegno di Legge e degli Articoli che lo costituiscono.

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

La presente legge regola le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia e della norma CEN-CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila. Si applica, altresì, alle figure professionali operanti nei canili e nei centri di attività cinofila, educativa, sportiva e selettiva.

Il CEN-CWA 16979/2016 è un documento tecnico normativo e non una norma, la UNI 11790:2020 invece è una norma tecnica italiana.

Se si prende in considerazione il CEN-CWA 16979/2016 questo si applica: agli istruttori, addestratori, educatori e operatori cinofili, che lavorano come liberi professionisti o per conto di associazioni o altre organizzazioni e istituzioni, agenzie governative, centri cinofili, canili, strutture socio-sanitarie, scuole, aree dog friendly e in ambito privato con consulenze presso il domicilio del cliente a livello nazionale e internazionale. Come già specificato più volte il CEN-CWA 16979/2016 prevede tutte le specializzazioni che non sono state prese in considerazione dal DDL in questione, inoltre sarebbe auspicabile che una prima riforma e regolamentazione della professione cinofila in Italia prendesse in considerazione la complessità e vastità del panorama cinofilo senza lasciare buchi normativi e conflitti di interesse che approfondiremo successivamente.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) « Dog Training Professional (DTP) »: il professionista che ha le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane. Rientrano nella presente definizione gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili;

b) « Dog Training Professional Behaviour (DTP-B) » o « tecnico del comportamento »: il professionista con specializzazione finalizzata all'operare con cani che necessitano di percorsi di rieducazione o recupero comportamentale;

c) « operatore di canile »: figura che lavora all'interno dei canili sanitari e comunali;

d) « centro cinofilo » e « centri che svolgono attività cinofila »: strutture dove si svolge prevalentemente l'attività con i cani, dai primi percorsi educativi fino alle attività sportive o selettive;

e) sport cinofili: attività sportive svolte con il cane, seguendo i regolamenti dei vari enti di promozione sportiva, federazioni sportive o dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

Mancano i riferimenti alle specializzazioni e a quanto indicato nella disamina all'Articolo 1

Articolo 3

(Figura professionale dell'addestratore, educatore e istruttore cinofilo – DTP e Tecnico del comportamento cinofilo – DTP-B)

1. Chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo è tenuto a frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

2. I DTP e DTP-B sono tenuti a un aggiornamento professionale annuale, ai sensi del punto 7 della norma CEN CWA 16979/2016.

3. La qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della norma CEN CWA 16979/2016, consente al professionista l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENCI senza la necessità di sostenere ulteriori corsi ed esami.

4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono istituire, nell'ambito delle loro competenze, appositi registri di addestratori, educatori e istruttori cinofili, nonché di tecnici del comportamento cinofilo, aventi la qualifica di DTP e DTP-B.

Al comma uno si parla di qualifica DTP e DTP-B: come già detto vanno inserite tutte le specializzazioni e stiamo parlando di Certificazioni e non di qualifiche. La legge 4/2013 che è la prima regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini e collegi al suo interno chiarisce anche le tipologie di attestati/qualifiche, questi possono essere di prima, seconda e terza parte. Un attestato di prima parte è una dichiarazione personale di conformità su criteri da rispettare. Un attestato di seconda parte è effettuato da un'associazione o organismo esterno ma non indipendente. Un attestato di terza parte è effettuato da un ODC esterno e indipendente, pertanto è una certificazione.

Al comma due si continua a parlare di norma, il CWA è, come indicato dallo stesso UNI:

“I CEN Workshop Agreement (CWA) sono documenti tecnici sperimentali sviluppati in tempi rapidi con il confronto e il contributo di tutte le parti interessate, con gli stessi meccanismi di trasparenza e di consenso propri della normazione volontaria. Sono quindi particolarmente adatti per condividere le conoscenze innovative e trasferire velocemente al mercato i risultati dei progetti R&I.

Un CWA resta in vigore per tre anni dalla pubblicazione. Alla scadenza, i partecipanti ai lavori decidono se prolungarne la validità per altri tre anni, modificarlo e ripubblicarlo come nuovo documento, ritirarlo, trasformarlo in proposta di norma europea o internazionale da sottoporre ai comitati tecnici CEN o ISO.”

Al comma 3 e 4 continua la confusione tra qualifica e certificazione, si continua a parlare di norma quando abbiamo un CEN-CWA, inoltre se si prende in considerazione l'ambito sportivo della cinofilia secondo CEN-CWA 16979 vi è una specializzazione specifica che è quella relativa al DTP-S.

Quando si parla al comma 3 di registri dei certificati si evidenzia che questi sono in possesso degli ODC che poi comunicano ad ASL, Comune e Regione i nomi degli iscritti.

I registri professionali sono uno strumento applicativo della legge n.4 del/2013, che ha riformato e definito le professioni non organizzate in ordini o collegi, valorizzandole e riconoscendole.

L'istituzione di un registro professionale risponde ad un bisogno di qualificazione della professionalità in diversi settori.

Il registro vuole essere un centro di raccoglimento di personale qualificato e/o certificato (solo per ODC), facilmente consultabile, a cui potersi rivolgere che condividono conoscenze, competenze e abilità ed un codice deontologico comune.

Le associazioni iscritte nell'elenco del MISE - Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi – possono costituire un registro professionale qualificato.

In questo caso quindi l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'E.N.C.I., senza la necessità di sostenere ulteriori corsi ed esami, e senza la condivisione di un codice deontologico comune, non è congruo con quanto indicato dalla L.4/2013.

Ogni registro ha delle caratteristiche specifiche a cui devono corrispondere quelle dei professionisti che vi appartengono.

Al comma 4 solito errore DTP e DTP-B sono certificazioni e non qualifiche e già tutti i professionisti certificati vengono comunicati alle regioni.

Articolo 4

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, di cui all'articolo 3, devono avere una durata minima di 400 ore formative e sono organizzati secondo quanto disposto dalla norma CEN CWA 16979/2016 in materia di formazione.

2. Il piano formativo dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP o DTP-B comprende gli insegnamenti previsti dalla citata norma CEN CWA 16979/2016.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'organizzazione e l'avvio, ogni anno, di almeno un corso per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1 sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati, all'interno dei quali operino professionisti già in possesso di certificazione DTP e DTP-B.

Al comma 1 continua a confondersi la qualifica con la certificazione, la formazione può essere abilitante alla certificazione da DTP, successivamente dopo aver sostenuto l'esame di certificazione da DTP è possibile sostenere quello da DTP-B. Il professionista per accedere alla certificazione da DTP-B deve aver maturato 3 anni di esperienza lavorativa sul campo dopo dell'ottenimento della qualifica con corso di formazione specifico, si ribadisce che il CEN-CWA non è una norma ed è

chiaro che il numero minimo di ore di formazione indicato è assolutamente insufficiente per un'adeguata formazione e addestramento professionale soprattutto per la certificazione da DTP-B

Al comma 2 Il piano dei percorsi formativi può essere abilitante ad una certificazione solo se vi è un ODC che qualifica e mette sotto audit del processo formativo, il piano didattico e la formazione, si ribadisce la confusione tra qualifica e certificazione e tra norma e CEN-CWA.

Al comma 3 vedi disamina punto 2 e sono necessarie specifiche rispetto ai centri autorizzati, quali siano, e/o come si possa divenire un centro autorizzato.

Articolo 5

(Organo di controllo presso l'Associazione italiana dei professionisti cinofili)

1. Al fine di garantire una corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, nonché la terzietà e l'imparzialità nel grado di giudizio e valutazione, è istituito presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante.

2. Gli organismi di certificazione per la qualifica di DTP e le relative specializzazioni sono tenuti a rendere disponibili i propri registri all'organo di controllo di cui al comma 1.

Al comma 1 quella del DTP e DTP-B è una certificazione che può essere eseguita solo da un ODC, l'organo di controllo non può essere fatto da un'Associazione ma da una società, la terzietà e imparzialità sono sempre requisiti di un ODC che opera secondo tali principi a norma ISO-IEC 17024.

AIPC è una nuova associazione professionale che non può garantire la terzietà e l'imparzialità; non ha titoli per farlo, perché non può svolgere il ruolo di organismo di controllo, arbitrariamente, seppure "ex lege", a detrimento delle altre associazioni analoghe presenti nel territorio Italiano.

Un organismo di controllo è un organo abilitato a controllare che determinate attività economiche e non economiche, si svolgano in osservanza delle leggi.

A volte un organo di controllo è presente all'interno di una qualsivoglia organizzazione.

Un esempio di organo di controllo può essere il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza oppure un Organismo di Certificazione.

Gli organi di controllo devono essere autorizzati da enti pubblici (o comunque previsti dalla legge).

L'organismo di controllo, nel settore della cinofilia, potrebbe essere o un Organismo di certificazione accreditato, autorizzato e abilitato dal MISE, oppure potrebbe essere la stessa ACCREDIA.

Articolo 6

(Centri cinofili e centri che svolgono attività cinofila)

1. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP. In caso di assenza di tale operatore possono svolgere esclusivamente attività di sport o di selezione cino-tecnica, secondo i disciplinari tecnici degli enti sportivi o delle federazioni a cui afferiscono.

2. I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B che può seguire i percorsi riabilitativi dei cani.

Qui mancano tutti i riferimenti alle specializzazioni, si ricorda che se il documento tecnico normativo di riferimento preso in considerazione da questo DDL è il CEN-CWA 16979 proprio per la sua valenza anche in ambito internazionale e per le specializzazioni da esso indicate non si può negare e non prendere in considerazione nella sua interezza con tutte le specializzazioni esistenti.

Mancano anche come indicato già per l'Articolo 1 le specifiche di tutti gli ambiti di applicazione della legge. Non si possono prendere in esame e regolamentare solo i centri cinofili, una regolamentazione deve essere oggettiva e si produce per rispondere ad esigenze di mercato pertanto si deve considerare la realtà cinofila nella sua totalità.

Al comma 1 si parla di operatore in possesso della qualifica di DTP, quella da DTP è una certificazione, inoltre se tali professionisti svolgono attività sportiva devono possedere prima la certificazione come DTP e successivamente possono accedere all'esame e ottenere la specializzazione come DTP-S. Operare in ambito sportivo significa avere una formazione diversa rispetto all'esperto della formazione del binomio uomo-cane, più specifica rispetto a regolamenti e gare ma anche sugli aspetti morfo-funzionali e sull'alimentazione del cane etc.

Al comma 1 si parla dei professionisti cinofili che operano in ambito sportivo, pertanto si dovrebbe far riferimento a quanto indicato dal CONI:

“Lo sviluppo del fenomeno sportivo in Italia e in Europa ha determinato negli ultimi anni una sempre maggiore richiesta di professionalizzazione degli operatori del settore. La formazione e l'inquadramento degli operatori sportivi, in un quadro generale di riferimento adottato dal CONI, ha rappresentato un passaggio obbligato verso tale professionalizzazione per assicurare una maggiore qualità dei servizi offerti dalle organizzazioni sportive riconosciute (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive).

Lo SNaQ è il quadro generale di riferimento adottato dal CONI per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

Il CONI, quale ente pubblico titolare e awarding body, attraverso lo SNaQ assicura per gli operatori del settore gli standard di attestazione, di processo e di sistema - a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo in conseguenza degli accordi relativi alla Strategia di Lisbona - con riferimento:

a) all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione;

b) al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione;

c) al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, tramite l'adozione:

i) di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità;

ii) di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;

iii) di requisiti professionali, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;

iv) di misure che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.

Le principali caratteristiche del Sistema denotano una solida continuità con il passato:

- l'articolazione della formazione che può prevedere diversi livelli di qualificazione con funzioni, compiti e responsabilità differenziate;*
- il passaggio da una formazione costruita sul numero di ore erogate ad una formazione definita dal raggiungimento di competenze necessarie per esercitare al meglio le funzioni previste per ciascun livello;*
- il riconoscimento, nel percorso formativo degli operatori sportivi, delle esperienze maturate e delle competenze raggiunte anche in ambiti formativi formali, non formali e informali;*
- l'attuazione di un sistema di crediti, valorizzando il loro riconoscimento e la loro trasferibilità;*
- l'introduzione di una duplice certificazione: la qualifica e l'abilitazione, con la conseguente attenzione all'importanza della formazione permanente;*
- l'apertura ad altre figure professionali che possono avere dei percorsi formativi paralleli o integrati con quelli degli operatori sportivi."*

Al comma 2 solito errore quella da DTP-B è una certificazione e non una qualifica.

Articolo 7

(Personale operante nei canili)

1. I canili devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani a cui assegnare le mansioni di formazione e valutazione degli operatori e volontari del canile, a cui viene conferito apposito certificato di idoneità.

2. Le associazioni e gli enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili devono garantire nel proprio organigramma almeno un operatore con qualifica di DTP-B e un numero di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile. Per i canili di grandi dimensioni deve essere previsto un operatore con qualifica di DTP ogni 100 cani ospitati.

Al comma 1 si ripete sempre l'errore di confondere una certificazione con una qualifica, si indica che le mansioni di formazione, valutazione e certificazione sono ad opera dei DTP-B.

Una certificazione può essere erogata solo da un ODC e non da un DTP-B

La certificazione si può ottenere a superamento di un esame con Audit di un ODC.

Prerequisito per certificarsi è essere in possesso di una qualifica e aver maturato l'esperienza necessaria secondo lo schema di certificazione.

L'esame di certificazione con ODC subito dopo la qualifica può essere sostenuto solamente per quei discenti che hanno partecipato a della formazione abilitante alla certificazione, qualificata e sotto audit del processo formativo da un ODC.

Ogni attore della cinofilia è soggetto a diversa formazione in base all'ambito di intervento della sua professione, da questo disegno di legge però non risulta e non si prende in esame la poliedricità della professione.

La formazione dei volontari di canile non può essere affidata esclusivamente ai DTP-B che operano in canile, poiché l'aver la responsabilità della supervisione di duecentocinquanta cani sotto il proprio controllo, collide in maniera fattuale con la possibilità di svolgere tutte le mansioni indicate al comma 1;

Al comma 2 sempre si confonde nuovamente la certificazione con la qualifica professionale.

Articolo 8

(Norme transitorie e finali)

1. Gli operatori che svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sono sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B sono tenuti al conseguimento della medesima qualifica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 4 e possono sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando formale richiesta a un organismo di certificazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organismi di certificazione valutano e verificano che i requisiti degli operatori che hanno presentato la richiesta di cui al comma 1, la loro attività svolta e le esperienze maturate siano equiparabili alle competenze di cui all'articolo 4.

Al comma 1 (solita confusione tra certificazione e qualifica) si indica che chi svolge la professione da tre anni può accedere all'esame di certificazione, questo è assolutamente errato. Alla certificazione possono accedere solo persone che hanno fatto formazione e sono in possesso di un attestato di qualifica e che hanno maturato l'esperienza pratica necessaria. Le specializzazioni si ottengono solo dopo la certificazione base.

I tecnici del comportamento per sottoporsi ad esame di certificazione con un ODC oltre a possedere la qualifica specifica devono anche operare da tre anni nel recupero comportamentale, si ricorda che

questa è una professione ad elevato rischio tanto per il professionista tanto per il binomio uomo-cane quindi ha inoppugnabilmente necessità di una formazione ed esperienza specifica.

CONCLUSIONE:

Questo disegno di legge così presentato, invece che regolamentare la professione cinofila secondo l'attenzione che merita il settore, che è in costante crescita ed evoluzione, rende ancora più confuso e meno tecnico il ruolo dei vari attori della cinofilia.

Si rilevano aspetti anticostituzionali laddove nella disamina della situazione di fatto del comparto cinotecnico si scorporino esclusivamente due figure, nello specifico il DPT o DPT-B, elidendo in tal modo, tutte le altre specializzazioni facenti capo allo stesso documento cioè il CEN-CWA 16979:2016, che oltre a non essere l'unico testo di riferimento, è semplicemente un documento tecnico normativo di indirizzo, per accordo tra le parti. La norma UNI 11790:2020 invece, assurge al ruolo di reale norma tecnica di riferimento, prodotta dall'UNI che è l'ente Nazionale Italiano di Unificazione, che svolge attività di normazione tecnica, con lo scopo precipuo di favorire scambi di beni e servizi sul territorio Italiano. Si evidenzia come l'UNI rappresenti l'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed Europeo (CEN) allo scopo di promuovere l'armonizzazione delle norme. Si riscontrano inoltre inopinate confusioni tra certificazione e qualifica, incongruità con le normative vigenti, incongruità con l'iter di certificazione, incongruità con quanto previsto dalla L.4/2013 (ruolo delle associazioni professionali e dei registri) e, come già esplicitato, mancanza di riscontro con le ultime evoluzioni in Italia dell'impianto normativo di riferimento (vedi UNI 11790:2020). Si ravvisa infine come sia stato omissivo, in tema di formazione specifica, il riferimento ai requisiti minimi secondo la norma ISO 9001:2015 che definisce i "requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione", ed altresì il riferimento alla norma ISO 29990:2011 che specifica i "requisiti di base di fornitori di servizi per l'apprendimento nell'istruzione e nella formazione non formale".

Palermo 30 Giugno 2021

Giovanni Giacobbe Giacobbe